



REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI PRESSO LA C.C.I.A.A. DI LECCE

Articolo 1

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce forma il ruolo dei periti e degli esperti della provincia, ai sensi dell'art. 32 del testo unico, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e successive modifiche ed integrazioni e con l'osservanza delle norme seguenti.

Articolo 2

Il ruolo è distinto in categorie e sub categorie comprendenti funzioni, merci e manufatti, in relazione alle singole attività economiche di produzione e di servizi che si svolgono nella provincia.

All'uopo la Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura forma, in base all'elenco-tipo, allegato al regolamento di cui al decreto ministeriale 4 gennaio 1954 un elenco delle categorie e sub categorie da sottoporre all'approvazione al Ministero dello Sviluppo Economico che vi provvede, sentite le altre amministrazioni interessate.

I periti e gli esperti, iscritti nel ruolo, esplicano funzioni di carattere prevalentemente pratico, con esclusione, ai sensi dell'art. 32, n. 3, del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, di quelle attività professionali per le quali sussistono albi regolati da apposite disposizioni.

L'iscrizione può essere richiesta soltanto per le categorie e sub categorie nell'elenco indicato nel presente articolo.

Articolo 3

Abrogato (1)

(1) articolo abrogato dalla lettera l) del comma 1 dell'art. 80-quarter, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, aggiunto dal comma 1 dell'art. 18, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.

Articolo 4

L'iscrizione nel ruolo è disposta dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (2)

(2) articolo così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 80-quarter, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, aggiunto dal comma 1 dell'art. 18, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.

Articolo 5

L'aspirante all'iscrizione deve presentare domanda in bollo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, corredata dai documenti comprovanti che:

a) ha compiuto 21 anni di età.

L'aspirante deve inoltre dichiarare di non essere stato dichiarato fallito e di non aver subito



condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Ai fini della documentazione relativa al comma precedente, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura osservano le norme di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

L'aspirante deve esibire, altresì, tutti gli altri titoli e documenti validi a comprovare la propria idoneità all'esercizio di perito o di esperto nelle categorie e sub categorie per le quali richiede l'iscrizione.

Nella domanda devono essere indicate le categorie e sub categorie per le quali l'aspirante intenda esercitare le funzioni di perito o di esperto.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel caso ritenga, a suo insindacabile giudizio, che i titoli e documenti esibiti non siano sufficienti a comprovare l'idoneità dell'aspirante all'esercizio di perito ed esperto nelle categorie e sub categorie per le quali richiede l'iscrizione, ha facoltà di sottoporre il candidato ad un colloquio. Ai fini del medesimo la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura potrà avvalersi di persone di riconosciuta competenza in materia. (3)

(3) articolo così sostituito dalle lettere b) e l) del comma 1 dell'art. 80-quarter, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, aggiunto dal comma 1 dell'art. 18, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.

Articolo 6

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede, ogni anno, all'aggiornamento del ruolo in base agli elementi in suo possesso.

Ogni quattro anni provvede, altresì, alla revisione generale del ruolo. (4)

(4) articolo così modificato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 80-quarter, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, aggiunto dal comma 1 dell'art. 18, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.

Articolo 7

Avverso le decisioni della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni stesse, al Ministero dello Sviluppo Economico. (5)

(5) articolo così modificato dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 80-quarter, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, aggiunto dal comma 1 dell'art. 18, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.

Articolo 8

Abrogato (6)

(6) articolo soppresso dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 80-quarter, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, aggiunto dal comma 1 dell'art. 18, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.



Articolo 9

Abrogato (7)

(7) articolo soppresso dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 80-quarter, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, aggiunto dal comma 1 dell'art. 18, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.

Articolo 10

Il ruolo deve indicare per ciascun iscritto:

- il cognome, il nome, la data di nascita;
- la residenza;
- le categorie e le sub categorie per le quali l'iscritto è ammesso ad esercitare le funzioni di perito ed esperto;
- la data della prima iscrizione del ruolo per le categorie cui l'iscritto appartiene con le annotazioni delle eventuali interruzioni. (8)

(8) articolo così modificato dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 80-quarter, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, aggiunto dal comma 1 dell'art. 18, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.

Articolo 11

Il ruolo è pubblico e l'elenco dei periti e degli esperti è pubblicato sul sito della Camera di commercio. (9)

(9) articolo così sostituito dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 80-quarter, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, aggiunto dal comma 1 dell'art. 18, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.

Articolo 12

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilascia agli iscritti nel ruolo su loro richiesta una tessera personale di riconoscimento, soggetta a rinnovo annuale.

Articolo 13

La Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato esercita la sorveglianza sugli iscritti e sulla loro attività. (10)

(10) articolo così modificato dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 80-quarter, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, aggiunto dal comma 1 dell'art. 18, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.

Articolo 14

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha facoltà di richiedere agli iscritti nel ruolo copia delle relazioni delle perizie extragiudiziali; i periti e gli esperti hanno l'obbligo di presentarla entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Qualora nel corso di una perizia extra giudiziale emerga la necessità di effettuare la perizia anche per



funzioni, merci e manufatti, non compresi nelle categorie e sub categorie per le quali il perito od esperto designato è iscritto, questi è tenuto ad informare la parte interessata la quale può disporre che egli, previa autorizzazione della Camera di commercio, estenda le indagini oltre dette categorie.

Articolo 15

Sono cancellati dal ruolo, con deliberazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, su proposta del dirigente della Camera di commercio, gli iscritti:

- a) quando si verifichi una delle condizioni che sarebbe stata ostativa all'iscrizione;
- b) quando, senza giustificato motivo, abbiano rifiutato la nomina per perizie ordinate dall'autorità giudiziaria od amministrativa;
- c) quando, nell'esercizio delle funzioni di perito od esperto abbiano dato prova di grave negligenza od abbiano compromesso la propria reputazione;
- d) quando abbiano proceduto a perizie in materia non compresa nelle categorie e sub categorie per le quali sono iscritti senza aver seguito la procedura di cui all'ultimo comma dell'art. 14.

Nei casi previsti dalle lettere b), c), d), il provvedimento di cancellazione può essere sostituito da quello della sospensione della iscrizione nel ruolo per la durata non superiore a sei mesi, ove ricorrano circostanze di minore gravità.

In tutti i casi indicati nei commi precedenti il dirigente della Camera di commercio, verificati sommariamente i fatti e raccolte opportune informazioni, ne dà notizie all'iscritto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'interessato entro il termine perentorio di trenta giorni può fornire le proprie giustificazioni ed ha diritto di essere sentito personalmente dal dirigente della Camera di commercio.

Le decisioni adottate dalla Camera sono notificate all'interessato a mezzo del messo comunale, a mezzo di ufficiale giudiziario, o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso le decisioni della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è ammesso ricorso al Ministero dello Sviluppo Economico con le stesse modalità stabilite dall'art. 7. (11)

(11) articolo così modificato dalla lettera i) del comma 1 dell'art. 80-quarter, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, aggiunto dal comma 1 dell'art. 18, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.

Articolo 16

Abrogato (12)

(12) articolo soppresso dalla lettera l) del comma 1 dell'art. 80-quarter, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, aggiunto dal comma 1 dell'art. 18, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.

Articolo 17

Il presente regolamento è approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto col Ministro della Giustizia.

Il presente regolamento è stato aggiornato tenuto conto delle modifiche introdotte dall'art. 80-quarter del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, aggiunto dal comma 1 dell'art. 18 del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.